

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112 stabilisce che gli Stati membri esentano dall'obbligo fiscale le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura.

Il Regno di Svezia ha incaricato la Posten AB di prestare il servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili, a tutti gli utenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio⁽²⁾.

La Commissione ritiene che la Posten AB costituisca un servizio pubblico postale ai sensi dell'articolo 132 della direttiva 2006/112, dal momento che presta il servizio universale menzionato all'articolo 3 della direttiva 97/67.

Il Regno di Svezia ha omesso di esentare dall'obbligo fiscale i servizi postali prestati dalla Posten AB e le cessioni al valore facciale di francobolli validi per l'affrancatura nel suo territorio.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 15, pag. 14.

Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-116/14)

(2014/C 135/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato e comunicato gli orientamenti necessari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/96/CE⁽¹⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/96, gli Stati membri garantiscono che entro il 19 dicembre 2011 siano adottati orientamenti, qualora non esistano già, al fine di coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della presente direttiva.

Sono trascorsi oltre 2 anni dalla scadenza del termine per l'adozione dei citati orientamenti e lo Stato portoghese ancora non li ha adottati.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/96, gli Stati membri notificano alla Commissione tali orientamenti entro tre mesi dalla loro adozione o modifica.

Lo Stato portoghese, non avendo adottato nessun orientamento, non si è, quindi, conformato al citato obbligo di comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 319, pag. 59